

Allegato " B " al n. 93127/36438 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito un consorzio di cooperative sociali e di imprese sociali e di comunità, nella forma di cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 8 l. 381/1991, dell'art. 27 d.lgs. 1577/1947 e del d. lgs. 155/06 con la denominazione:

"Consorzio COMUNITA' BRIANZA

società cooperativa sociale - IMPRESA SOCIALE''.

La società ha sede in Monza.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, nonché quelle contenute nel titolo VI del codice civile in tema di "disciplina delle società cooperative", ed in subordine, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 2 (Durata)

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo consortile)


La società ha lo scopo di costituire una struttura organizzativa comune per facilitare gli scopi mutualistici delle cooperative consorziate, mediante l'esercizio in comune di attività economiche e di attività sociali di cui all'art. 1 Legge 381/1991.

In particolare, scopo della società é di agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini nello spirito e secondo le modalità previste dalle legge 381/1991.

La società ha pertanto scopo consortile e mutualistico, non di lucro, né diretto né indiretto, e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Essi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro collaborazione ed integrazione con altri soggetti pubblici e privati soci e non soci.

La società intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione



all'interno del movimento cooperativo italiano e della società tutta.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la società per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale e nazionale.

La società, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce e adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà Confcooperative.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società ha per oggetto le seguenti attività, rientranti nelle previsioni dell'art. 1, lett. a) e b), l. 381/1991:

- la gestione, sia diretta che tramite le cooperative consorziate, di servizi socio-assistenziali, educativi e sanitari, sia di carattere residenziale che semi-residenziale che territoriali, con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alle diverse tipologie di persone in stato di disagio, specialmente nell'ambito delle categorie dei minori, disabili, anziani, malati mentali, alcool dipendenti e tossicodipendenti, emarginati e stranieri;

- lo svolgimento di attività diretta all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nei settori in cui operano le cooperative consorziate, siano esse di servizi, industriali, commerciali o agricole.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in considerazione dello scopo consortile e mutualistico di cui sopra, la società può inoltre:

- realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ed offrire quant'altro necessario ai consorziati per migliorare la loro efficacia operativa;

- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei consorziati e di quanti partecipano o fruiscano o siano oggetto dell'attività dei consorziati, in particolare attività di formazione superiore e formazione continua e permanente e servizi di orientamento sia specialistici sia di accompagnamento e sostegno al lavoro;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività lavorativa dei consorziati anche commercializzando i prodotti e servizi, ed offrendoli, anche come "general contractor" (contraente generale), a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, convenzioni, ecc.;

- attuare, sia direttamente che tramite i consorziati, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui temi dell'integrazione sociale, del lavoro e

dell'ambiente, anche secondo gli scopi di cui sopra;

- gestire, sia direttamente che tramite i consorziati, servizi ed iniziative di carattere ricreativo e culturale, con particolare riferimento a convegni, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e laboratori, nonché operare nei settori della valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo sociale e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche con la gestione di specifiche strutture ricettive e di ristoro;
- coordinare il rapporto con gli enti pubblici e privati;
- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;
- promuovere o realizzare iniziative per facilitare l'accesso al credito dei consorziati nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti;
- assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, anche con riferimento ad interventi di housing sociale, sia direttamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio.

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti nonché acquisire marchi, concessioni e autorizzazioni in genere.

Tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche con corrispettivo, ai consorziati ed anche a terzi aventi attività e finalità affini.


I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

La società può operare anche con terzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società può svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico, o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni.

La società, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-



ne di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito delle leggi vigenti.

Possono aderire al Consorzio le Cooperative sociali iscritte presso gli Albi Nazionali e Regionali previsti dalla legge, le cui attività istituzionali siano strettamente affini o complementari a quelle del consorzio e delle cooperative consociate. Possono inoltre assumere la qualifica di socio, in misura non superiore a quanto previsto dalla legge vigente, le altre cooperative e loro consorzi, nonché enti pubblici e privati, od associazioni, che condividono le finalità e le attività promosse dalla società e che intendono realizzare con essa stabili convergenze operative.

Possono altresì essere soci persone giuridiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono inoltre esservi soci sovventori enti e persone giuridiche pubbliche o private comprese le società, che partecipano a programmi per lo sviluppo delle attività sociali, o che abbiano comunque nel loro oggetto sociale o tra le proprie finalità quelle di assistenza alle fasce sociali più deboli e bisognose.

Oltre ai soci di cui sopra è ammessa, nei limiti di legge, la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi e nei limiti e con le modalità di cui all'art 2 ,L.381/1991.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 8 Legge 8 novembre 1991 n. 381, la base sociale del Consorzio deve essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

Ai sensi di legge, potranno pertanto essere istituite diverse categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art.14 e seguenti del presente statuto nonché i soci finanziatori di cui all'art.2526c.c. e i soci in prova di cui all'art.2527c.c.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

I requisiti patrimoniali dei Soci aderenti dovranno rispondere a requisiti di solidità e di equilibrio economico-finanziario, tali da poter consentire l'esercizio in via autonoma delle at-

tività commissionate e/o procurate dal Consorzio nonché a quelle legate ad iniziative promosse dal Consorzio ovvero quelle promosse unitamente allo stesso.

Costituiscono indici indispensabili a tal fine:

- La insussistenza di istanze di fallimento
- Non essere segnalati in significativa sofferenza presso la Centrale Rischi di banca d'Italia per oltre 3 mesi ;
- Insussistenza di cause di natura economico finanziaria che determinino motivi di esclusione dalle procedure preordinate all'affidamento di contratti pubblici di appalto, concessione e/o altre forme di partenariato pubblico privato, ovvero che determinino l'incapacità di contrarre con la P.A.

I Soci dovranno consentire a pena di esclusione la verifica da parte del Consorzio, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, del permanere di tali requisiti, cooperando tempestivamente con il Consorzio medesimo per consentirgli di svolgere ogni necessaria attività di verifica.

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:


- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio;
- e) copia dell'Iscrizione all'Albo delle cooperative e al Registro delle Imprese.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento), fermo restando che il capitale sociale deve rispettare i minimi legali ed in particolare il limite di cui all'art. 27, comma 2, d.lgs. 1577/1947.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-

re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.


Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c. e dalle norme ivi richiamate, nei confronti del socio che:

1) Non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale del Consorzio. Tale ipotesi ricorrerà oltre che nei casi di assoggettamento a procedure concorsuali e/o liquidatorie e nella perdita dei requisiti per diventare socio, anche quando il socio:

- evidenzi una reiterata situazione di sofferenza e di difficoltà nel far fronte alle obbligazioni contratte dal Consorzio nei confronti di fornitori e committenti e da questo delegate o attribuite al socio stesso, ovvero contratte dal socio stesso nell'ambito dei rapporti generati in sede consortile. In tal senso per sofferenze e ritardi debbono intendersi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, a meno che il socio dimostri che trattasi di inadempimento incolpevole o causato dall'inadempimento altrui o da causa di forza maggiore;

- evidenzi costanti ritardi nei pagamenti dei fornitori e dei dipendenti e delle relative retribuzioni e contributi, esponendo il Consorzio all'obbligo solidale nei confronti di dipendenti e fornitori;



- evidenzi difficoltà nei rapporti con banche in caso di esposizioni finanziarie e bancarie non adeguatamente garantite e non supportate da un patrimonio adeguato a farvi fronte;

- evidenzi per almeno due esercizi una situazione di perdita di oltre un terzo del capitale sociale, senza che l'assemblea dei soci assuma le delibere necessaria per fornire il socio delle risorse necessarie per il ripianamento delle perdite.

Il Consorzio ha il potere/dovere di esercitare nei confronti dei soci attività di controllo sugli aspetti sopra indicati, mentre i soci avranno il dovere di fornire al Consorzio tutte le informazioni e i documenti necessari per le relative valutazioni e determinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nel caso in cui dovesse verificare la sussistenza di una delle ipotesi sopra indicate, dovrà, a mezzo del suo Presidente o di soggetto appositamente delegato, invitare a mezzo raccomandata a.r. o pec certificata il socio a porre in essere tutte le iniziative e azioni necessarie a porre rimedio alla situazione venutasi a creare entro un termine non superiore a sessanta giorni e a fornire al Consorzio stesso evidenza di tali iniziative per le relative valutazioni.

Nel caso in cui il Consorzio valutasse le iniziative come insussistenti o inidonee, potrà procedere all'esclusione del socio con le modalità che verranno indicate in prosieguo.

2) Non consenta al Consorzio la verifica dei requisiti di solidità ed efficienza economico-patrimoniali indicati al precedente articolo 5.

3) Non adempia alle disposizioni statutarie e regolamentari, alle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione legalmente assunte. Il provvedimento di esclusione in questi casi potrà essere preceduto dall'invito al socio da parte del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec all'adempimento delle disposizioni e deliberazioni disattese o non osservate entro trenta giorni;

4) Non adempia alle obbligazioni contratte dal Consorzio con terzi fornitori e/o committenti che prevedano lo svolgimento di attività da parte del socio e la cui rilevanza e gravità sia tale da comportare anche in via astratta la possibile risoluzione dei contratti stessi, esponendo il Consorzio anche a potenziali richieste risarcitorie;

5) Risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni relative ai rapporti mutualistici o ponga in essere atti gravemente pregiudizievoli nei rapporti con gli altri soci;

6) Previa intimazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione inviata a mezzo raccomandata a.r. o pec, non adempia nel termine massimo di trenta giorni al versamento del valore delle azioni sottoscritte, di eventuali conferimenti deliberati o al pagamento di somme dovute al Consorzio a qualunque titolo;

7) Abbia deliberato la messa in liquidazione, o comunque lo

scioglimento; abbia intrapreso una qualunque procedura di concordato anche extragiudiziale, di fallimento, o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e/o dichiarata insolvente;

8) svolga o tenti di svolgere un'attività in concorrenza con quella del Consorzio, ovvero partecipi direttamente e/o indirettamente ad attività, iniziative imprenditoriali, potenzialmente in concorrenza con quelle del Consorzio.

9) non abbia superato il periodo di prova (per i soci in prova)

L'esclusione verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio a mezzo raccomandata a.r. o pec, contenente le motivazioni del provvedimento, tali da consentire al socio di avere contezza dei motivi dell'esclusione. Gli effetti dell'esclusioni decorrono dal ricevimento del provvedimento da parte del socio.

Avverso il suddetto provvedimento il socio potrà chiedere con lettera raccomandata a.r. o pec indirizzata al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, che venga convocata l'Assemblea dei soci per deliberare sulla conferma o sulla revoca del provvedimento. Resta in ogni caso sempre esperibile l'impugnazione in via giudiziaria, dinnanzi al tribunale ai sensi dell'art. 2533, 3° comma c.c. Fatta salva l'eventuale sospensione del provvedimento da parte del tribunale, l'impugnazione del provvedimento non ne sospende l'efficacia.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.


Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di azioni e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle azioni deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle azioni, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni in-



teramente liberate, eventualmente rivalutate.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a 50,00 (cinquanta/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stes-

so deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stregua del successivo articolo 18.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:


a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori, solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;

c) ai soci sovventori può essere attribuito il diritto di eleggere fino a un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione;

d) I voti spettanti al socio sovventore, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 5.000 euro e fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 10.000 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre euro 20.000 e fino a 30.000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 30.000 euro di capitale sottoscritto.



In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 18 bis (Diritti dei soci in prova)

E' istituita una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., denominata "soci in prova", di cui è necessario sperimentare la collaborazione prima che diventi definitiva. I diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo:

a) I soci in prova hanno diritto di partecipare alle sole assemblee ordinarie, con esclusione di quelle di approvazione del bilancio, per le quali non verranno computati a i fini del quorum costitutivo e deliberativo; non potranno rappresentare altri soci;

b) I soci in prova non pagano la quota di capitale, che verrà corrisposta al superamento del periodo di prova; i soci in prova sono tenuti al pagamento dei contributi diversi previsti da statuto e/o regolamento e potranno accedere al rapporto mutualistico e partecipare alle attività consortili;

c) I soci in prova non potranno superare il 25% dei soci complessivi; non potranno essere eletti nel consiglio di amministrazione, non hanno diritto all'attribuzione dei ristorni; non hanno i diritti di cui all'art. 2545 bis c.c.;

d) La prova non potrà durare più di 3 anni, all'esito del quale, ove positiva ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, il socio diverrà socio a tutti gli effetti. In pendenza di prova, il socio in prova avrà il diritto di recesso con un preavviso di tre mesi. L'effetto del recesso con riferimento al rapporto mutualistico si verificherà allo spirare dell'esercizio sociale in cui il recesso è stato comunicato.

TITOLO V

LAVORATORI E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Art. 19 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

La cooperativa, anche al fine di consultare i lavoratori e i destinatari delle attività, invierà comunicazioni sugli aspetti che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prestati o scambiati e indurrà specifiche riunioni allo scopo di esaminare eventuali osservazioni o proposte.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione

agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Art. 20 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata A/R, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve inoltre essere esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima della riunione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 21 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 22 (Intervento e voto)


Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di



trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, salvi i limiti di legge.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.18.

Art. 23 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 24 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 25 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

comp
ci, e
di vo
La ma
è sce
te da
Gli A
super
convo
eserc
bili.
Il Co
denti

Il Co
ri pe
ti al
Il Co
ad ec
poter
ci e
con i
comit
termi
eserc
Ogni
di an
gener
luzio
ni di
dalle

Il Co
tutte
oppur
sigli
La co
e-mai
nei c
ri e
prima
Presi
presi
dall'
Le ad
do vi
ca.
Le de
Ogni
ri ec

composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 26 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.


Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vice-presidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse



che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 31 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-

blea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Art. 32 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione del Consiglio di Amministrazione deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- c d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/1992;



e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 34 (Bilancio sociale)

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve contenere il riferimento alle attività intraprese per il coinvolgimento di lavoratori e utenti di cui all'art. 19 e al monitoraggio sulle finalità sociali posto in essere dagli organi di controllo.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale da ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Art. 35 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base della percentuale sul fatturato dei beni e servizi acquisiti dal socio nel corso dell'esercizio.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-

ziale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 15, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)


I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


FIRMATO: ROBERTO D'ALESSIO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO



Copia conforme all'originale
consta di numero Trentaquattro
facciate.

Monza, li..... 26 MAG, 2017.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Alberti', written over the circular notary seal.